

## in questo numero

### 3 IN PRIMO PIANO

Modalità e vantaggi del riscatto della laurea  
InArCassa: minimo e massimo dell'indennità di paternità

### 5 OPERE PUBBLICHE

I criteri ambientali minimi nella progettazione  
Anac: indicazioni sui motivi di esclusione  
Responsabilità dell'appaltatore nei contratti d'appalto

### 7 GIURISPRUDENZA

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e rispetto delle distanze  
Differenza tra una variazione essenziale e una variante minore  
Cambio di destinazione d'uso con la SCIA anche nei centri storici  
Il Rup non può presiedere la commissione di gara

### 11 AMBIENTE E SICUREZZA

La nuova legge sul lavoro autonomo e lo smart working  
Un anno per adeguarsi al Regolamento europeo sui DPI  
La nuova circolare Mibact per l'autorizzazione paesaggistica

### 13 NORMATIVA TECNICA

Il miglioramento energetico negli edifici storici  
Sistemi di automazione e controllo  
con la UNI EN 15232-1:2017

### 14 VARIE

Presentato il Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia  
Split payment: chiarimenti per fatture emesse dopo il 1.07. 2017

# INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

5  
2017

## FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

<b>presidente</b>	Salvatore Noè
<b>segretario</b>	Elisabetta Delben
<b>tesoriere</b>	Fabio Braccini
<b>consiglieri</b>	Claudio Bensa Andrea Della Pietra Elisa Fina Stefano Guatti Mario Tedeschi

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

<b>presidente</b>	Claudio Bensa
<b>segretario</b>	Elisa Fina
<b>tesoriere</b>	Michele Dilena
<b>consiglieri</b>	Francesca Bellanca Gianluca Bregant Alessandro Gregorig Stefano Miniussi (sez. B) Riccardo Petelin Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

<b>presidente</b>	Mario Tedeschi
<b>vice presidente</b>	Fabio Braccini
<b>segretario</b>	Giacomo Cadelli
<b>tesoriere</b>	Andrea Trame
<b>consiglieri</b>	Andrea Brusadin Giuseppe Formaio Andrea Grava Stefano Lena Luana Miot Sandro Zaccaria Aurelio Zambon

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

<b>presidente</b>	Salvatore Noè
<b>segretario</b>	Daniele Agapito
<b>tesoriere</b>	Stefano Longhi
<b>consiglieri</b>	Vito Antonio Ardone Diego Bravar Mario Bucher Paolo De Alti Elisabetta Delben Giacomo Del Zotto (sez. B) Salim Fathi Valentina Ferneti

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

<b>presidente</b>	Stefano Guatti
<b>segretario</b>	Sonia Giordano
<b>tesoriere</b>	Maurizio Tonutti
<b>consiglieri</b>	Lucia Borgobello Giacomo Borin Marco Bottega (sez. B) Patrizia Dari Canciani Claudio Degano Andrea Della Pietra Matteo Di Bert Ivano Fabbro Luca Grillo Gladys Doris Lizzi Tiziana Zanetti Fabio Zorzini

**direttore responsabile**  
Gaetano Cola

**direttore di redazione**  
Elena Moro

**redazione**  
Vittorio Bozzetto  
Mario Bucher  
Massimo Cisilino  
Domenico D'Andrea  
Ugo Fonzar  
Franco Frezza  
Roberta Mallardo  
Alberto Mario Landri  
Raffaele Perrotta  
Andrea Zagolin  
Enrico Zorzi

**editrice**  
ordine degli ingegneri della provincia di Udine  
via di Toppo 5 - 33100 udine  
tel. 0432.505305  
fax 0432.503941  
[www.ordineingegneri.ud.it](http://www.ordineingegneri.ud.it)  
e-mail: [segreteria@ordineingegneri.ud.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.ud.it)

**progetto grafico**  
DSF Design - Latisana (UD)

**stampa**  
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta.

La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

# Modalità e vantaggi del riscatto della laurea

*Come riscattare il corso di laurea e quali vantaggi si otterrebbero da questa operazione? Nella guida della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, tutte le precisazioni su quali soggetti possono fare richiesta per il riscatto degli studi universitari, i requisiti necessari, i titoli ammessi e i criteri di calcolo applicabili.*

In attesa di 'capire' se, prima o poi, il riscatto della laurea diventerà gratuito per tutti, solamente per i laureati 'recenti' oppure resterà a pagamento come è attualmente, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha redatto un'interessantissima guida che analizza, punto per punto, il riscatto del corso di studi disciplinato dall'attuale ordinamento previdenziale evidenziandone caratteristiche, punti di forza e convenienza.

Nel documento si precisano quali soggetti possono fare richiesta per il riscatto degli studi universitari, i requisiti necessari, i titoli ammessi e i criteri di calcolo applicabili.

## Chi può riscattare la laurea

Il soggetto che può esercitare il riscatto, nelle modalità disciplinate dalla norma entrata in vigore il 12 luglio 1997 (Dlgs 184/1997, poi completata dalla legge 247/2007), è da individuarsi nei lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti), ai fondi esclusivi e sostitutivi (come la Gestione ex INPDAP confluita in INPS dal 2012), alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

(Artigiani e Commercianti) e alla gestione separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della Legge 335/1995.

Dal 1° gennaio 2008 il riscatto può essere chiesto anche da soggetti inoccupati attraverso il pagamento di un importo stabilito forfettariamente.

## Cosa si può riscattare

Sono oggetto di riscatto ex art. 2 del Dlgs 184/1997 gli anni della sola durata legale del corso di studi di laurea. Nel caso di una laurea triennale in Economia, ad esempio, se il soggetto richiedente ha impiegato 4 anni a conseguire il titolo di studio, solo i primi tre anni saranno riscattabili. Il periodo riscattabile sarà considerato sempre al netto di eventuali periodi contemporanei già coperti di contribuzione (es. lavoro part-time contestuale alla laurea o contemporaneo al servizio militare).

Chi richiede il riscatto potrà frazionare il periodo, riscattandone anche solo una parte, pagando un onere riproporzionato rispetto alle effettive settimane contributive riscattate.

I titoli ammessi a riscatto, a condizione che siano stati conseguiti dal richiedente, sono quelli individuati dalla legge 341/1990 (includendo i corsi disciplinati dai Decreti



del MIUR 503/1999 e 270/2004):

- Laurea a ciclo unico, vecchio ordinamento (es. 4 anni Laurea in Giurisprudenza);
- Laurea triennale;
- Laurea specialista o magistrale (2 anni);
- Laurea magistrale a ciclo unico (es. 5 anni LMCU in Giurisprudenza);
- Diploma di specializzazione per studenti laureati (es. Scuole di specializzazione medica);
- Diploma accademico di primo, secondo livello e specializzazione;
- Diploma accademico di formazione alla ricerca;
- Titoli di Alta Formazione Artistica e Musicale (es. Accademia di Belle Arti; cf. Messaggio INPS n. 15662/2010);
- Dottorato di Ricerca (solo se non coperti da Contribuzione, cf. Dm del MIUR 11.9.1998).

Non sono inclusi nell'elenco i Master Universitari. Possono essere riscattati anche due o più corsi di studi, sostenendo i relativi oneri, purché i periodi oggetto di riscatto non siano coperti da contribuzione obbligatoria.

#### I criteri di calcolo

Sono strettamente collegati al metodo di calcolo pensionistico del richiedente (retributivo o contributivo) secondo questi criteri:

- collocazione cronologica del periodo di studi riscattato (prima o dopo il 31.12.1995 e prima o dopo il 31.12.2011);

- sistema di calcolo applicabile al periodo tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995.

#### La convenienza del riscatto

La domanda che tutti i laureati si pongono è: mi conviene riscattare la laurea? La guida dedica un intero paragrafo al 'dilemma', partendo dal presupposto che le valutazioni da effettuare sono molteplici.

Dal punto di vista finanziario, bisogna tenere presente che dal 2008 è attiva la possibilità di rateizzare l'onere del riscatto in un massimo di 120 rate mensili distribuite su 10 anni senza nessun aggravio di interessi.

Sul costo effettivamente sostenuto, invece, dipende dal regime fiscale applicabile all'onere sostenuto dal richiedente: la valutazione della convenienza fiscale si legherà, quindi, anche alla previsione reddituale dell'assicurato, sia nella scelta del numero di anni in cui spalmare l'importo rateale sia nella previsione di anni con "picchi di reddito", a condizione che questo sia abbattibile dall'onere. Nel caso, per esempio, di un anno d'imposta in cui si percepisca un elevato importo di incentivo all'esodo, essendo tale cifra soggetta a tassazione separata (art. 17 c. 1 lett. a T.U.I.R.), l'onere non potrà abbattere tale imponibile. I redditi che potranno essere invece abbattuti sono, ad esempio, quelli da lavoro dipendente, assimilato o da pensione (sempre in relazione all'anno d'imposta in cui si sostiene il pagamento dell'onere).

## InArCassa: minimo e massimo dell'indennità di paternità

**L**e modifiche al Regolamento generale di previdenza di InArCassa, approvate all'inizio dell'anno, hanno introdotto l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti alla Cassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità, per le nascite, adozioni, affidamenti che avverranno dal 1° gennaio 2018.

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dello scorso ottobre, ha deliberato di fissare i valori minimo e massimo dell'indennità, come di seguito riportato:

- valore minimo: importo corrispondente a tre mensilità di retribuzione calcolata nella misura del 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito con modificazioni dalla legge

537/1981 e successive modificazioni), nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo;

- valore massimo: importo corrispondente a cinque volte il valore minimo.

Tali valori saranno determinati ogni anno insieme a quelli relativi alla maternità.

Stabiliti anche i termini di presentazione delle domande:

- in caso di nascita, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto;
- in caso di adozione e di affidamento, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data dell'effettivo ingresso del figlio in famiglia.

# I criteri ambientali minimi nella progettazione

**E'** stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre il decreto del Ministero dell'Ambiente del 11 ottobre, recante i criteri ambientali minimi per l'"*affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

Il decreto fissa importanti paletti sui progetti ed, in particolare, prevede l'assegnazione di punteggi maggiori per chi utilizza determinati standard riconosciuti a livello internazionale.

L'Allegato al decreto contiene i Criteri ambientali minimi (CAM) e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici e per la gestione dei cantieri.

Tali tipologie di affidamento rientrano nella categoria "Edilizia" prevista dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto e all'esecuzione del contratto.

Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per tale categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento della relativa gara d'appalto, all'esecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice appalti pubblici", le stazioni appaltanti inseriscono nei documenti di gara per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri, tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite nell'Allegato a decreto per il 100% del valore a base d'asta. Inoltre, in base al medesimo articolo, il suddetto allegato è da tenere in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Concretamente, quindi, le nuove disposizioni sono tese a creare degli standard di sostenibilità diffusi su tutti i bandi della PA. Per quel che riguarda i criteri di aggiudicazione, si prevede l'attribuzione di un punteggio extra al

professionista, esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici, "certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (*rating systems*) di livello nazionale o internazionale".

Il punteggio va attribuito anche alle società o imprese "al cui interno sia presente almeno un professionista" con quei requisiti. Un premio dovrà essere assegnato anche ai progetti che rispettino i paletti dei criteri ambientali.

Le specifiche tecniche si riferiscono ai materiali utilizzati e ad alcuni componenti edilizi, come ad esempio i calcestruzzi preconfezionati, gli elementi prefabbricati, i laterizi, le murature, i pavimenti, i rivestimenti, le pitture e le vernici.

I criteri ambientali individuati nel documento corrispondono a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti, da norme e standard tecnici obbligatori, (ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al Dm 14 gennaio 2008) e dal Regolamento UE sui Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011 e successivi Regolamenti Delegati).

Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) "A" e "B", di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri:

- riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli, relativamente alla superficie territoriale permeabile della superficie di progetto e alla superficie da destinare a verde;
- illuminazione naturale.

L'utilizzazione dei CAM consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita. Le relazioni tecniche e gli elaborati previsti dai singoli criteri contenuti nel documento quali verifiche di conformità, sono richieste nei casi opportuni (appalto integrato, concorso di progettazione). Nei casi di affidamento del servizio di progettazione, i criteri dovranno costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato dalla stazione appaltante in modo da indirizzare la successiva progettazione.

# Anac: indicazioni sui motivi di esclusione

I Dlgs 19 aprile 2017, n. 56, apportando alcune modifiche all'art. 80 del Codice dei contratti, ha reso necessario l'aggiornamento del Comunicato del Presidente dell'Autorità anticorruzione del 26.10.2016 che fornisce chiarimenti sulla definizione dell'ambito soggettivo della norma citata, nonché sulle modalità di verifica, in corso di gara, delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza dei motivi di esclusione rese dai concorrenti. Attesa la rilevanza delle questioni, l'Anac ritiene opportuno fornire alcune indicazioni operative di massima, volte a consentire il normale svolgimento delle operazioni di gara nelle more dell'adozione di un atto a carattere generale che avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'art. 213 del Dlgs 50/2016.

Con il Comunicato del Presidente del 8.11.2017, che sostituisce il Comunicato del Presidente del 26.10.2016, l'Autorità anticorruzione fornisce indicazioni su:

1. l'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali (art. 80, commi 1 e 3);
2. l'ambito soggettivo del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del Dlgs n. 159/2011 (art. 80, comma 2);
3. le modalità di dichiarazione;
4. la verifica delle dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione e sulla presenza delle condizioni di partecipazione.

## Responsabilità dell'appaltatore nei contratti d'appalto

Un Comune aveva appaltato ad un'impresa i lavori di pavimentazione e arredo di una piazza cittadina. A due settimane dalla data di ultimazione dei lavori pattuita, il Comune risolveva il contratto per inadempimenti e ritardi dell'appaltatore (era stato eseguito soltanto il 30% dei lavori previsti).

L'impresa si rivolgeva al Tribunale di Venezia contro la risoluzione del contratto da parte del Comune committente, ma il giudice di primo grado respingeva le domande formulate dalla medesima società nei confronti del Comune.

Successivamente anche la Corte di Appello respingeva il gravame.

Avverso quest'ultima sentenza l'impresa proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25629, si esprime sul ricorso presentato dall'impresa appaltatrice. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare il fatto che l'equilibrio contrattuale fosse stato pregiudicato da comportamenti, omissioni, circostanze non addebitabili all'impresa, suscettibili di giustificare il

ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Secondo gli Ermellini, l'appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l'opera a regola d'arte, osservando, nell'esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176, secondo comma, c.c. che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l'impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili eventi dannosi.

L'appaltatore, quand'anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nell'eseguire fedelmente il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali. Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'impresa appaltatrice confermando la risoluzione del contratto.

# Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e rispetto delle distanze

In riferimento alla *ristrutturazione edilizia cd. ricostruttiva*, "l'unico limite ora previsto è quello della identità di volumetria, rispetto al manufatto demolito, salvo innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e ad eccezione degli immobili sottoposti a vincolo ex Dlgs 42/2004, per i quali è altresì prescritto il rispetto della medesima sagoma di quello preesistente".

È questo uno degli importanti chiarimenti che il Consiglio di Stato ha fornito nella sentenza 4728/2017 dello scorso 12 ottobre, dove si ricorda anche che sono "interventi di ristrutturazione edilizia" gli interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti".

## Il caso

Un privato cittadino impugna una sentenza con la quale il Tar Piemonte ha rigettato il suo ricorso proposto avverso il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Settimo Torinese ad una Società, per la realizzazione di una nuova costruzione di tipo residenziale. La sentenza impugnata ha affermato, in particolare:

- ai fini della qualificazione di un intervento come ristrutturazione edilizia, "non rileva in senso negativo l'intervallo di tempo intercorso tra il crollo accidentale dell'edificio e l'avvio della ricostruzione" (nel caso di specie nel 2009, circa sei anni prima del rilascio del permesso di costruire);
- in presenza di un edificio coincidente quanto a volume con quello crollato, e con superficie lievemente inferiore a quella preesistente, "la modesta traslazione lineare verso ovest dell'edificio ricostruito (per circa cinque metri) non impedisce di qualificare la ricostruzione come "ristrutturazione edilizia", non soggetta al rispetto delle distanze minime prescritte dallo strumento urbanistico per le nuove edificazioni".

## La decisione di Palazzo Spada

Il Consiglio di Stato, in primis, precisa che nel corpus normativo dedicato alla "ristrutturazione edilizia" (almeno fino alla novella del 2013), sono presenti due distinti tipi di ristrutturazione:

- la ristrutturazione edilizia cd. "conservativa", che può comportare anche l'inserimento di nuovi volumi o modifica della sagoma;
- la ristrutturazione edilizia cd. "ricostruttiva", attuata mediante demolizione, anche parziale, e ricostruzione,

nel rispetto del volume e della sagoma dell'edificio preesistente, con la conseguenza che, in difetto, viene a configurarsi una nuova costruzione.

Entrambi i tipi di ristrutturazione trovano fondamento nell'art. 3 comma 1 del Dpr 380/2001, risolvendosi il successivo art. 10, lett. c), solo in una norma di indicazione dei casi di ristrutturazione sottoposti a permesso di costruire.

La ristrutturazione edilizia, quindi, si caratterizza per la diversità dell'organismo edilizio prodotto dall'intervento di trasformazione rispetto al precedente e si distingue dalla nuova costruzione perché mentre quest'ultima presuppone una trasformazione del territorio, la ristrutturazione è invece caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto, in quanto tale trasformazione vi è in precedenza già stata.

Ma in particolare, è con riferimento alla ipotesi di ristrutturazione "ricostruttiva" che è richiesta identità di volumetria e di sagoma "affermandosi altresì che, in difetto, si configura una nuova costruzione, con la conseguente applicabilità anche delle norme sulle distanze".

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia "sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente".

Pertanto, in merito alla definizione di "ristrutturazione edilizia", il Consiglio di Stato osserva che "il nuovo manufatto, se può sottrarsi ai limiti, precedentemente previsti, del rispetto dell'area di sedime e della sagoma, non di meno anche in tali casi è certamente tenuto al rispetto del limite delle distanze dal confine e/o da altri fabbricati, nel rispetto sia delle norme del codice civile sia di quelle previste dai regolamenti edilizi e dalla pianificazione urbanistica".

In definitiva, si arriva a un bivio:

- se il manufatto che costituisce il risultato di una ristrutturazione edilizia viene comunque ricostruito con coincidenza di area di sedime e di sagoma, esso -proprio perché "coincidente" per tali profili con il manufatto

preesistente- potrà sottrarsi al rispetto delle norme sulle distanze innanzi citate, in quanto sostitutivo di un precedente manufatto che già non rispettava dette distanze (e magari preesisteva anche alla stessa loro previsione normativa). Come la quarta sezione del Consiglio di Stato ha avuto modo di osservare (Cons. Stato, sez. IV, 14 settembre 2017 n. 4337), "la disposizione dell'art. 9 n. 2 Dm 1444 riguarda 'nuovi edifici', intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016 n. 3522) costruiti per la prima volta e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse";

- se, invece, il manufatto viene ricostruito senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime, come pure consentito dalle norme innanzi indicate, occorrerà comunque il rispetto delle distanze prescritte, proprio perché esso -quanto alla sua collocazione fisica-

rappresenta un novum, come tale tenuto a rispettare -indipendentemente dalla sua qualificazione come ristrutturazione edilizia o nuova costruzione- le norme sulle distanze.

Nel caso di specie, l'eliminazione della tettoia dell'edificio ad ovest, con traslazione dell'edificio medesimo di modo che "dove prima era la tettoia ora è prevista la parte terminale a ovest dell'edificio" comporta che vi sia "nuovo" volume, nei sensi innanzi descritti, dove prima vi era la tettoia. Se, come sostenuto dall'appellata, "non vi è sostituzione della tettoia con locali chiusi con incremento di volumetria etc. ma semplice traslazione dell'edificio che si sviluppa come prima 5 metri più ad ovest senza più realizzazione di tettoia", ciò comporta che vi è un nuovo volume, laddove prima lo stesso non era esistente. Pertanto, risulta sussistente la violazione delle distanze, e sostanzialmente non contestata, nella sua oggettività, dalle altre parti.

## Differenza tra una variazione essenziale e una variante minore

Una società aveva presentato una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), costituente "variante in corso d'opera" dell'originaria SCIA, per la realizzazione all'interno del proprio immobile di lavori che comportavano l'abbassamento di una porzione di solaio da quota +13,71 m a quota +13,05 m.

L'amministrazione comunale però l'aveva annullata ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo l'amministrazione comunale tale intervento rappresentava un potenziale cambio di destinazione d'uso e andava annoverato fra quelli non assentibili con SCIA. La società successivamente aveva proposto dunque ricorso al Tar Campania contro la suddetta decisione dell'amministrazione comunale.

Il Tar Campania, con la sentenza n. 4605/2017, si esprime sull'annullamento della SCIA.

Secondo la società ricorrente l'intervento, compatibile con la disciplina di regolamentazione del territorio di riferimento, era stato eseguito per migliorare la funzionalità della struttura della scala e dell'utilizzo dell'ascensore. Secondo il giudice amministrativo bisogna valutare il tipo di intervento realizzato, che può essere riconducibile a:

- variazione essenziale;
- variante minore o leggera.

Per quanto attiene la variazione essenziale, secondo l'art. 32 del Dpr 380/2001, le Regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto

che l'essentialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- a. mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
- b. aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
- c. modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- d. mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- e. violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Tali interventi, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico (ambientale e idrogeologico), nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.

Per quanto attiene la variante minore o leggera, il comma 2 dell'art. 22 del testo unico dell'edilizia prevede che sono

realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini (dell'agibilità), tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In conclusione secondo il giudice amministrativo

l'intervento in esame può essere ricondotto ad una variante di tipo leggero e quindi la SCIA può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori consentendo di dare corso alle opere in difformità dal titolo originario per poi regolarizzarle entro la fine dei lavori. Inoltre l'Amministrazione, quando interviene a distanza di tempo dalla formazione di un titolo abilitativo astrattamente idoneo alla realizzazione di alcuni lavori, deve illustrare in maniera diffusa le ragioni, anche di interesse pubblico, che giustificano il ritiro dell'abilitazione, ovvero le altre ragioni che impongono il provvedimento sanzionatorio con l'ordine di riduzione in pristino. Pertanto il Tar Campania accoglie il ricorso della società, annullando la decisione comunale di ripristinare lo stato dei luoghi.

## Cambio di destinazione d'uso con la SCIA anche nei centri storici

**L** intervento diretto a realizzare una radicale trasformazione dell'immobile, con modifica della destinazione d'uso, è realizzabile con semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche in pieno centro storico se rientra nella categoria dei lavori di "restauro conservativo". Lo ha precisato il Tar Toscana con la recente sentenza 1009/2017 del 29 agosto scorso, che ha legittimato il cambio di destinazione d'uso da banca a struttura ricettiva alberghiera, a Firenze, avvenuto con lavori di ristrutturazione edilizia e senza permesso di costruire.

L'oggetto del contendere è il principio affermato dalla Cassazione Penale con la sentenza 6873/2017, per cui ogni volta in cui vi sia cambio di destinazione d'uso in "zona A", l'intervento così riferito deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia e deve richiedere il previo rilascio di un permesso di costruire.

Nel paragrafo 9 della sentenza si estende tale principio anche agli interventi suscettibili di essere qualificati come restauro e risanamento conservativo e, ciò, nella parte in cui si afferma che *"resta, in ogni caso, il fatto che gli interventi di restauro e risanamento conservativo richiedono sempre il permesso di costruire quando riguardano immobili ricadenti in zona omogenea A dei quali venga mutata la destinazione d'uso anche all'interno della medesima categoria funzionale"*.

Secondo il Tar, tali conclusioni non sono condivisibili, "in quanto hanno l'effetto di sancire una sostanziale equiparazione tra istituti che nel nostro ordinamento sono riconducibili a fattispecie del tutto differenti (la ristrutturazione edilizia e il restauro e il risanamento

conservativo), prevedendo la necessità del permesso di costruire per il solo fatto che l'immobile insista nella "zona A" e, ciò, a prescindere da un esame delle caratteristiche del singolo intervento".

Per effetto della modifica dell'art. 3 comma 1 lett. c) del Dpr 380/2001 effettuata da parte della cd. Manovra correttiva (decreto-legge 50/2017), invece, allo stato attuale, i cambi di destinazione d'uso possono essere realizzati anche se gli strumenti urbanistici vietano la ristrutturazione edilizia purché possano essere inclusi nella categoria del "restauro conservativo". Il "cambio d'uso" è quindi ammesso anche nei centri storici con una semplice SCIA senza, pertanto, la necessità di una richiesta più complessa di permesso di costruire.

Nel nuovo testo, infatti, si specifica che gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quegli interventi edilizi "rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio".

A rinforzo, il Tar precisa che pur in assenza di un'espressa previsione il mutamento di destinazione d'uso è

ammissibile anche nell'eventualità in cui si eseguano interventi da ricondurre alla ristrutturazione edilizia (art. 3 comma 1 della lett. d) del Dpr 380/2001) e, ciò, in considerazione delle caratteristiche di detti interventi che risultano evidentemente più incisivi, rispetto al restauro e al risanamento conservativo, consentendo una trasformazione che può anche "portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

Questo perché, a differenza degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che hanno finalità meramente conservative, e per i quali il mutamento di destinazione d'uso non è "compatibile", le opere di

restauro e risanamento sono preordinate alla realizzazione di un insieme sistematico di opere, qualificabili come necessarie in presenza di una pluralità di carenze strutturali e funzionali, che possono anche incidere anche sugli elementi costitutivi dell'edificio.

Di conseguenza, l'intervento del caso di specie è "suscettibile di essere qualificato come restauro e risanamento conservativo e, ciò, considerando come si sia lasciata sostanzialmente inalterata la struttura dell'immobile e la suddivisione interna dei locali", e pertanto ammissibile con semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

## Il Rup non può presiedere la commissione di gara

**E'** illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto qualora il responsabile unico del procedimento abbia svolto le funzioni di presidente della commissione giudicatrice.

Lo afferma la sezione di Latina del Tar Lazio con la sentenza n. 325/2017, che approda a conclusioni opposte a quelle cui era giunto il Tar Brescia con la sentenza n. 1757 /2016.

### Presidente incompatibile

Disattendendo la recente giurisprudenza che ha ritenuto l'esatto contrario, i giudici di Latina affermano che il Rup, in quanto soggetto che ha formulato la *lex specialis* della gara, è incompatibile con l'ufficio di presidente della commissione. Questo si desume dal confronto tra l'articolo 84 del Dlgs 163/2006, ormai soppresso, secondo cui i commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; e l'articolo 77, comma 4, del Dlgs 50/2016, secondo cui tutti i commissari non devono avere svolto alcun'altra funzione o incarico relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Manca quindi, a detta dei giudici, l'esclusione del presidente, per cui il Rup non può essere componente della commissione nemmeno quale presidente, talché il nuovo Codice dei contratti ha travolto le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza formatasi sulle vecchie norme. Nemmeno condividono la tesi secondo cui il comma 4 è destinato ad operare solo dopo l'istituzione dell'albo dei commissari previsto dal comma 12 del medesimo articolo 77, posto che la regola è formulata in termini generali ed è pertanto immediatamente efficace anche nel regime transitorio.

### Il correttivo appalti

Il correttivo del Codice degli appalti, ha nel frattempo apportato le seguenti diverse modifiche all'articolo 77 del Dlgs 50/2016: «La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura». La relazione illustrativa al correttivo ha sottolineato che la novella recepisce quanto osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1767 del 2 agosto 2016, secondo cui «la norma va interpretata in modo meno restrittivo non prevedendo una esclusione automatica del RUP dalle commissioni di gara». Interpretandola in tal modo, affermano i giudici di Palazzo Spada, risulterebbe in larga parte coincidente con l'articolo 84, comma 4, del Codice previgente, in relazione al quale la giurisprudenza dello stesso Consiglio ha tenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo forme di automatica incompatibilità a carico del Rup.

Approccio condiviso anche dall'Anac nelle linee guida approvate con la delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, secondo cui il ruolo di Rup è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, ma «ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza». Si tenga infine conto che nella versione attualmente vigente dell'art. 77 risulta soppresso il comma 12, secondo cui fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 78, la commissione continua a essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

# La nuova legge sul lavoro autonomo e lo smart working

**D**al 24.06.2017 è in vigore la nuova legge 22.05.2017 sul lavoro autonomo e lo smart working. All'articolo 22, si richiama, per il datore di lavoro, un obbligo specifico riguardo proprio i lavoratori "agili". In particolare all'art. 22 viene stabilito che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Si ricorda che il "lavoro agile" (o "smart working") è stato introdotto dalla legge n. 81 del 22.05.2017 (G.U. 13.06.2017) come nuova tipologia contrattuale di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

## Un anno per adeguarsi al Regolamento europeo sui DPI

**P**ubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017 la legge 25 ottobre 2017, n. 163, contenente la Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

La legge delegava il Governo ad adottare entro il 21 novembre 2018 uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui DPI, dispositivi di protezione individuale.

Il provvedimento abroga la direttiva 89/686/CEE e definisce nuove norme sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione europea.

L'obiettivo è di assicurare che i DPI immessi sul mercato soddisfino determinati requisiti e che offrano un livello elevato di protezione degli utilizzatori e garantiscano, inoltre, il funzionamento del mercato interno.

Con l'approvazione della nuova legge il Governo deve adottare, oltre ai principi e criteri direttivi generali, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- aggiornamento delle disposizioni del Dlgs 475/1992, n. 475, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e alle altre innovazioni intervenute nella normativa nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con il medesimo regolamento (UE) 2016/425 e coordinamento delle residue disposizioni;

- salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425 e agli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo con successivo regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti;

- individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/425;

- fissazione dei criteri e delle procedure necessari per la valutazione, la notifica e il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui agli articoli 5 e 19 del regolamento (UE) 2016/425, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e di controllo degli organismi siano affidati mediante apposite convenzioni non onerose all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

- previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2016/425, conformemente al comma 4 dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- previsione di sanzioni penali o amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/425, conformemente alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), e dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei dispositivi di protezione individuale ai sensi del capo VI del regolamento (UE) n. 2016/425;

- abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.

Inoltre, il Governo è delegato ad adottare, sempre entro 12 mesi, con uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, abrogando la direttiva 2009/142/CE.

## La nuova circolare Mibact per l'autorizzazione paesaggistica

**N**uove, importanti indicazioni, per professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni, arrivano in merito al Regolamento Dpr 31/2017 sulla nuova autorizzazione paesaggistica semplificata, in vigore dallo scorso 6 aprile 2017.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato infatti sul suo sito la circolare n. 42 del 21 luglio 2017 della direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, applicativa del Dpr 31/2017: di fatto, vengono forniti chiarimenti su diverse problematiche emerse nell'incontro del 27 aprile scorso e nelle successive interlocuzioni con gli uffici periferici, concernenti l'applicazione del regolamento. La nuova circolare tratta, nell'ordine, i profili problematici inerenti l'articolato e la procedura e, quindi, quelli relativi alle singole voci degli allegati.

Per completezza, si ricorda che il Mibact aveva emanato in data 26 aprile 2017 la prima circolare applicativa al Regolamento.

Nella nuova circolare sono trattati i seguenti temi inerenti l'articolato e la procedura:

1. - Individuazione delle categorie degli interventi previsti nell'Allegato A: la questione presa in esame è chi debba e di come debbano essere accertati i presupposti e le condizioni per l'operatività della "liberalizzazione" degli interventi e delle opere ricompresi nell'Allegato A. La circolare fornisce dettagli, distinguendo tra casi specifici (interventi e opere che non siano liberi anche sul piano edilizio e interventi liberi);
2. - Art. 3 - Ente responsabile della verifica della corretta individuazione della tipologia di intervento operata dal richiedente riguardo agli interventi ed opere di lieve entità elencati nell'Allegato B;
3. - Cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile - reiterazione/reiterabilità dell'intervento;
4. - Art. 4 - Accordi con le Regioni - Ulteriori casi di esclusione - Verifica del rispetto delle prescrizioni - Possibilità di stipulare accordi Ministero/Regione per l'esonero di alcune tipologie di opere da parte del privato;

5. - Dubbi circa l'identificazione della tipologia di vincolo paesaggistico, nell'ambito di quelle previste dall'art. 136 del Codice;

6. - La nozione di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;

7. - Art.5 - Prevalenza dell'autorizzazione paesaggistica su eventuali prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi e urbanistici locali;

8. - Articolo 11 - Termini procedurali;

9. - Articolo 11 - Questioni concernenti il procedimento autorizzatorio (verifica preliminare della qualificazione tecnico-giuridica, conferenza dei servizi, valutazione compatibilità paesaggistica intervento, richiesta documentazione integrativa, assenza di compatibilità paesaggistica/pareri contrastanti tra comune e soprintendenza);

10. - Art. 16 - Coordinamento con la tutela dei beni culturali;

11. - Art. 17, comma 1 - Rimessione in pristino;

12. - Art. 19 - Validità della delega ai Comuni.

Per quel che riguarda le indicazioni operative e i chiarimenti sui singoli Allegati, si segnalano:

- Allegati A2, A3 - Compatibilità dell'intervento con il rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche, dei materiali e delle finiture esistenti quale condizione di ammissibilità della liberalizzazione;
- Allegati A4, A5, A6 - Visibilità dell'intervento dallo spazio pubblico - percepiibilità dell'intervento;
- Allegato A11 - Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e piani attuativi;
- Allegato A14 - Sostituzione o messa in dimora di alberi o arbusti;
- Allegato A15 - Realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo;
- Allegato 16-17 - applicabilità delle tipologie di "interventi liberi" nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in caso di mancata individuazione delle aree ai sensi dell'art.52 del Codice.

# Il miglioramento energetico negli edifici storici

In vigore dal 15 giugno la UNI EN 16883:2017: le linee guida con gli interventi finalizzati a ridurre i consumi di energia nel patrimonio storico.

La prestazione energetica di un edificio è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la produzione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.

La valutazione della prestazione energetica deve tener conto di una serie di parametri, tra cui:

- gli aspetti climatici della località;
- il livello di isolamento termico dell'involucro;
- l'esistenza di sistemi di generazione propria di energia;
- le caratteristiche tecniche e di installazione dell'impianto;
- il microclima degli ambienti interni.

Per miglioramento energetico si intende l'esecuzione di uno o più interventi aventi lo scopo di ridurre l'indice di prestazione energetica senza modificare lo stato

strutturale e architettonico del manufatto e cercando di migliorare le condizioni di qualità ambientale.

La UNI EN 16883:2017 contiene le linee guida per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici storici, ossia edifici di notevole interesse storico, architettonico o culturale, nel rispetto del loro significato di bene culturale. Scopo della norma è quello di valutare l'impatto che gli interventi, finalizzati a ridurre i consumi di energia nel patrimonio storico, hanno in relazione alla conservazione degli elementi che caratterizzano gli edifici.

In pratica, la norma fornisce la procedura normativa di lavoro da seguire per compiere correttamente la scelta degli interventi migliorativi della prestazione energetica, in base ai seguenti elementi:

- investigazione;
- analisi;
- documentazione dell'edificio.

Viene, infine, precisato che la norma europea non si applica esclusivamente agli edifici designati ufficialmente come "bene culturale", ma agli edifici storici di ogni tipo ed età.

# Sistemi di automazione e controllo con la UNI EN 15232-1:2017

Il 19 ottobre 2017 è entrata in vigore la parte 1 della norma UNI EN 15232-1:2017 riguardante: Prestazione energetica degli edifici - Parte 1: Impatto dell'automazione, del controllo e della gestione

tecnica degli edifici - Moduli M10-4,5,6,7,8,9,10

Parliamo, quindi, di *building automation*, in italiano automazione degli edifici con riferimento a un sistema che permette di controllare e gestire gli impianti integrati di un edificio. L'automazione degli edifici mira al comfort ambientale, al risparmio energetico e alla sicurezza.

La nuova norma sostituisce la precedente del 2012.

La norma definisce un metodo per determinare i requisiti minimi o ogni altra specifica riguardante le funzioni di controllo, automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono all'efficienza energetica.

In particolare individua:

- una lista strutturata delle funzioni di controllo, automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono alla prestazione energetica degli stessi. Le funzioni, denominate BAC *Building automation and control*, sono classificate e strutturate in riferimento alla regolamentazione per l'edilizia;
- un metodo per definire i requisiti minimi o ogni altra specifica riguardante le funzioni di controllo, automazione e gestione tecnica degli edifici che contribuiscono all'efficienza energetica di un edificio, implementabili in edifici di diversa complessità;
- un metodo semplificato per arrivare ad una prima stima dell'impatto delle suddette funzioni su edifici e profili d'uso rappresentativi;
- i metodi dettagliati per valutare l'impatto di queste funzioni su un determinato edificio.

# Presentato il Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia

VARIE

**L** Italia è il Paese con il maggior numero di liberi professionisti in Europa: solo quelli iscritti a un albo professionale superano la quota di 1,4 milioni e costituiscono il 5% delle forze lavoro in Italia e il 25% del complesso del lavoro indipendente. Nonostante gli anni della crisi economica del Paese, il settore delle libere professioni è infatti l'unico comparto a crescere nell'ambito del lavoro indipendente. In termini dimensionali, il nostro Paese conta 24 liberi professionisti ogni mille abitanti e il loro numero aumenta a un ritmo di oltre il 22%. Ogni anno, cioè, oltre 250 mila persone scelgono la strada della libera professione, che in Italia è diventata un vero e proprio "polmone" del mercato del lavoro confermandosi come un segmento "anticiclico" dell'occupazione.

È uno dei dati che emerge dal "Rapporto 2017 sulle libere professioni in Italia", curato dall'Osservatorio libere professioni di Confprofessioni e presentato oggi a Roma durante il Congresso nazionale dei professionisti italiani, promosso dalla Confederazione italiana libere professioni, dal titolo "Il professionista 4.0 - L'evoluzione delle competenze tra normativa e mercato". Secondo il sociologo e politologo Paolo Feltrin, che ha curato il Rapporto 2017 di Confprofessioni, «l'Italia sta percorrendo lo stesso sentiero evolutivo del resto dell'Europa, caratterizzato da una crescita sostenuta del numero di liberi professionisti, sia nelle professioni ordinistiche che nelle professioni non ordinistiche. Questa crescita è più accentuata nei Paesi e nelle regioni con il Pil più elevato». L'indagine fotografa una realtà in continuo movimento, dove emergono profonde diversità territoriali, generazionali e reddituali. Un fenomeno accentuato dalle trasformazioni sociali del "ceto medio" e dall'intervento selettivo della più grave crisi economica dal dopoguerra a oggi. A livello regionale il divario territoriale è rilevante e sono le regioni del Nord a mostrare la maggior densità di professionisti: si passa da 30 professionisti per mille abitanti in Emilia Romagna a 14 in Calabria. Tra il 2009 e il 2015, osserva il Rapporto 2017 di Confprofessioni, il numero di liberi professionisti cresce con maggiore intensità in quelle economie regionali dove il Pil pro capite è maggiore.

## Forte gap di genere

Il Rapporto 2017 di Confprofessioni registra un marcato gap di genere, dove prevale la componente maschile: due terzi dei professionisti sono infatti uomini, mentre le donne costituiscono il 37% del collettivo al Centro Nord, percentuale che si riduce al 30% nelle regioni del Mezzogiorno. Sul fronte reddituale, tra il 2011 e il 2015 il fatturato complessivo dei liberi professionisti risulta in

tendenziale crescita, così come il suo contributo sul Pil nazionale.

## Redditi

Nel 2015 i redditi medi per le principali professioni ordinistiche evidenziano, tuttavia, il persistere di un importante divario tra professioni: si passa dai 20 mila euro annui degli studi di psicologia ai 244 mila delle attività notarili (secondo i dati del Sose riferiti ai soggetti interessati dagli studi di settore). Un divario che comunque appare in calo a causa della significativa contrazione dei redditi medi delle professioni.

«Il profondo processo di trasformazione sociale ed economico degli ultimi dieci anni, complice anche la più grave crisi economica dal dopoguerra a oggi, ha modificato radicalmente l'universo delle libere professioni, determinando una significativa stratificazione territoriale, generazionale e reddituale» commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella. «Le profonde differenze tra Nord e Sud, il gap di genere e il "preariato" dei giovani, la significativa contrazione dei redditi (-20% in dieci anni) sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno socio-economico, spesso sottovalutato dalla politica ma che incide profondamente nei meccanismi della crescita economica e dell'occupazione del nostro Paese».

Il reddito medio nelle professioni ordinistiche si attesta oggi a 46 mila euro annui. Tra il 2006 e il 2015, le dinamiche reddituali sono dunque molto eterogenee. Se calano drasticamente i redditi di farmacie e studi notarili, crescono i ricavi per dentisti, studi medici, commercialisti e consulenti del lavoro. Il reddito medio si abbassa anche per gli studi legali, negli studi di ingegneria, mentre veterinari, periti e agronomi vedono accrescere con più intensità il reddito. Gli effetti della crisi economica che ha investito il Paese a partire dal 2008, si manifestano sulle professioni a scoppio ritardato: la crescita tendenziale registrata tra il 2006 e il 2010 s'inverte bruscamente tra il 2011 e il 2015, interessando in particolare ingegneri, architetti e le altre professioni coinvolte nella crisi dell'edilizia e nel blocco degli appalti pubblici.

Il divario di genere in termini reddituali varia molto a seconda delle diverse professioni e comunque penalizza la popolazione femminile. Tra i periti industriali e gli avvocati le donne guadagnano circa la metà dei colleghi maschi. Si riduce invece il gap reddituale tra i professionisti under 40 rispetto alle generazioni più mature. «Un dato positivo -sottolinea il Rapporto 2017 di Confprofessioni- che indica come il successo del libero professionista sul mercato vada a essere progressivamente meno determinato da vincoli e pregiudizi culturali».

# Split payment: chiarimenti per fatture emesse dopo il 1.07. 2017

**L** Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E del 7 novembre 2017, illustrando le novità introdotte dalla manovra correttiva 2017 (DI n. 50/2017), che ha modificato la disciplina della scissione dei pagamenti (*split payment*) con riferimento alle operazioni per le quali viene emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Le novità riguardano in particolare l'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti alle operazioni effettuate verso le pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria, nonché l'applicazione dello *split payment* ai compensi per prestazioni di servizi rese dai professionisti.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti affidabili (Pa e Società) l'Iva addebitata in fattura debba essere versata direttamente all'Erario dagli acquirenti e non più dal fornitore.

La circolare fa il punto sui soggetti destinatari verso cui è obbligatorio emettere fattura con la scissione del pagamento.

A seguito delle modifiche apportate dalla manovra correttiva rientrano nell'applicazione della scissione dei pagamenti nuove Pa e nuove società, in particolare per quanto riguarda le Pa, gli interessati sono i seguenti soggetti verso cui i fornitori hanno l'obbligo di emettere fattura in formato elettronico:

- tutti gli enti iscritti all'Ipa (Indice delle pubbliche Amministrazioni), con la sola eccezione dei "Gestori di pubblici servizi";
- tutte le società, controllate da Pa centrali o locali oppure quotate e inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, indicate negli appositi elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze.

A partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti si estende ai compensi sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto o d'imposta, relativi alle prestazioni di servizi rese dai professionisti.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto la possibilità per le Pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi di anticipare l'esigibilità dell'imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto.

La scelta per l'esigibilità anticipata può essere fatta in relazione a ogni fattura ricevuta/registrata. In pratica, spiega l'Agenzia, per esprimere la preferenza basterà il comportamento concludente del contribuente.

Il versamento può essere effettuato direttamente all'Erario dell'Iva dovuta con il meccanismo della scissione dei pagamenti.

I soggetti possono versare cumulativamente l'Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile (senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo appositamente istituito), oppure effettuare:

- versamenti cumulativi giornalieri, in relazione all'insieme delle fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile giorno per giorno;
- versamenti distinti relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

In alternativa, le pubbliche amministrazioni e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti, anche nei registri delle fatture e dei corrispettivi.

I soggetti che, pur dovendo applicare lo *split payment*, hanno emesso fatture erroneamente con il regime ordinario dopo il 1° luglio 2017 fino alla pubblicazione della circolare non dovranno effettuare alcuna variazione sempre che l'imposta sia stata assolta.

I fornitori dovranno invece regolarizzare le fatture emesse con erronea applicazione dell'Iva ordinaria, o erronea indicazione della scissione dei pagamenti emettendo una nota di variazione e un nuovo documento contabile.

## PRESENTATA LA GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI ALLA CONNESSIONE IN BANDA ULTRALARGA

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato l'etichetta volontaria "Edificio predisposto alla banda ultralarga" prevista dall'art 135 bis del Testo Unico dell'edilizia. Unitamente all'etichetta è stata presentata una Guida -scaricabile dalla Libreria online di Assimpredil Ance- che riguarda l'applicazione dell'art. 135 bis del Testo Unico dell'edilizia e fornisce un facile strumento di consultazione e verifica sugli obblighi di legge e sulle opportunità di innovazione collegate direttamente e indirettamente alle connessioni ad altissima capacità (banda ultralarga). L'articolo 135 bis del Testo Unico dell'edilizia delinea le norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici di nuova costruzione, o oggetto di profonda ristrutturazione, e delinea i compiti e le responsabilità conseguenti, con ricadute rilevanti su tutta la filiera. Appaiono infatti evidenti le implicazioni per tutti i principali attori coinvolti nelle diverse fasi di una compravendita: il costruttore-venditore dell'immobile, il progettista, il firmatario del provvedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione, l'agente Immobiliare proponente l'oggetto di vendita, il Notaio e l'acquirente.

## FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste  
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia  
info@ordineingegneri.fvg.it  
www.ordineingegneri.fvg.it

### commissioni

**ambiente** Vito Antonio Ardone  
**formazione** Andrea Della Pietra  
**giovani** Giacomo Borin  
**impianti e certificazione energetica** Paolo Blazic  
**industria** Stefano Lena  
**informatica** Raffaele Perrotta  
**lavori pubblici** Carlo Tosolini  
**protezione civile** Fabio Braccini  
**sezione B** Marco Bottega  
**sicurezza** Anna Fossaluzza  
**strutture** Isaia Clemente  
**urbanistica ed edilizia** Marina Palusa

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia  
tel./fax. 0481 534226  
segreteria@ordineingegneri.go.it  
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)  
www.ordineingegneri.go.it

### orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

### commissioni

**ambiente** Emiliano Sandrin  
**formazione** Giorgio Bensa ed Elio Candussi  
**impianti e certificazione energetica** Paolo Blazic e Dennis Tandin  
**informatica** Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin  
**lavori Pubblici** Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero  
**parcelle** Giampietro Calligaro  
**sicurezza** Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto  
**strutture** Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente  
**urbanistica ed edilizia** Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste  
tel. 040 773690 - fax 040 773160  
segreteria@ordineingegneri.ts.it  
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)  
www.ordineingegneri.ts.it

### orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00  
da martedì a venerdì 10.00-12.00

### commissioni

**ambiente, territorio e sostenibilità** Paolo Bevilacqua  
**biomedica** Agostino Accardo  
**energia e impianti** Daniele Freno  
**giovani** Samuele Maria Semi  
**informatica** Guido Walcher  
**lavori pubblici** Alessandra Tocigi  
**sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** Simonetta Ravanelli  
**strutture e geotecnica** Salim Fathi  
**urbanistica, edilizia e del paesaggio** Giulio Gregori

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone  
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229  
info@ordineingegneri.pn.it  
www.ordineingegneri.pn.it

### orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.30-12.30  
martedì 16.00-18.00  
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00  
venerdì 9.30-12.00

### commissioni

**ambiente e territorio** Andrea Brusadin e Sandro Zaccaria  
**bim** Andrea Trame, Stefano Cescutti e Pasquale Lucia  
**forense** Sandro Zaccaria e Luana Miot  
**impianti ed energia** Giuseppe Formaio e Andrea Grava  
**industria** Fabio Braccini e Stefano Lena  
**lavori pubblici** Mario Tedeschi, Giuseppe Formaio e Andrea Brusadin  
**sicurezza** Sandro Zaccaria e Luana Miot  
**strutture** Andrea Trame e Giacomo Cadelli

## ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine  
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941  
segreteria@ordineingegneri.ud.it  
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)  
www.ordineingegneri.ud.it

### orari segreteria

lunedì, mercoledì e giovedì 11.00-13.00, 17.00-19.00  
venerdì 11.00-13.00

### commissioni

**ambiente e territorio** Nicola de Bortoli  
**bim** Paola Fontanelli  
**cvlps** Sergio Silvestri  
**energia e impianti** Alessandro Tuniz  
**geotecnica e idraulica** Francesco Alessandrini  
**giovani** Riccardo Vazzoler  
**industria** Lorenzo Merluzzi  
**ingegneria clinica** Carlo Sabbadini  
**ingegneria dell'informazione** Piero Palumbo  
**ingegneria edilizia** Claudio Donada  
**ingegneria forense** Giovanni Piccin  
**lavori pubblici** Tommaso Sinisi  
**parcelle** Claudio Donada  
**prevenzione incendi** Roberto Barro  
**sicurezza** Massimo Cislino  
**strutture** Massimo Blasone  
**urbanistica e mobilità** Antonio Nonino